



**POLICY PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) DEL
GRUPPO BIANALISI**



PREMESSA

A. SCOPO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Bianalisi S.p.A. (“**Bianalisi**”, la “**Capogruppo**” o la “**Società**”) incentiva la collaborazione dei dipendenti e di soggetti terzi ai fini dell'emersione di: (i) violazioni del Codice Etico di Gruppo, (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“**Modello 231**”) ai sensi del D.lgs. 231/2001, (iii) qualsiasi condotta non conforme al sistema regolamentare interno del Gruppo Bianalisi, nonché (iv) comportamenti, atti o omissioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. a, numeri 3), 4), 5), e 6) del D.lgs. 24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Scopo della presente procedura è, pertanto, quello di definire il processo per la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, fornendo al segnalante indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste per il segnalante e il segnalato in conformità alle disposizioni del D.lgs. 24/2023 e del D.lgs. 231/2001.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le opportune azioni correttive e disciplinari.

Il documento è strutturato nelle parti seguenti:

Sez. n. 1: Informazioni generali

Sez. n. 2: Formazione e destinatari

Sez. n. 3: Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Sez. n. 4: Canali di segnalazione

Sez. n. 5: Gestione delle segnalazioni interne

Sez. n. 6: Tutela del segnalante e della persona coinvolta

Sez. n. 7: Divieto di discriminazione

Sez. n. 8: Trattamento dei dati personali

B. CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

La presente Policy è emanata da Bianalisi e approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione.

Essa si applica a Bianalisi nonché a tutte le società dalla stessa direttamente e indirettamente controllate (“**Controllate**”) che (i) abbiano adottato un Modello 231, o (ii) impieghino un numero di dipendenti sino a 249.

Gli uffici e le funzioni coinvolti nelle attività previste dalla presente Policy sono:

- la Direzione Risorse Umane;
- l'Organismo di Vigilanza di Bianalisi.

C. RIFERIMENTI

I riferimenti, interni ed esterni, della presente Procedura sono:

- il Modello 231 di Bionalisi;
- il Codice Etico di Gruppo;
- il sistema procedurale e i regolamenti interni;
- il sistema di procure vigente;
- il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti);
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e ha introdotto disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- le Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- la Guida operativa per gli enti privati in materia di Whistleblowing pubblicata da Confindustria il 27 ottobre 2023.

D. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della presente procedura, si intende per:

Codice Etico di Gruppo: il documento che esprime i diritti, i doveri e le responsabilità interne ed esterne di tutte le persone che operano per il Gruppo Bionalisi;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro o di collaborazione professionale con Bionalisi o le Controllate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse presso Bionalisi o le Controllate, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;



Organismo di Vigilanza: l'organo avente responsabilità di controllo e vigilanza sull'osservanza del Modello 231 nonché organo interno deputato alla gestione delle Segnalazioni ai sensi dell'art. 4, co. 2 D.lgs. 24/2023;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Persona segnalante o Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale, nominativa o anonima (in cui, cioè, le generalità del segnalante non sono esplicitate, né rintracciabili) di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**");

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione interni istituiti dal Gruppo Bionalisi;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Bionalisi e delle Controllate e che possono consistere, ai sensi del D.lgs. 24/2023, in:

- illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello 231 o del Codice Etico di Gruppo (ad esempio, condotte persecutorie, intimidatorie, discriminatorie, di *mobbing* o di molestia sessuale);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei due punti che precedono.



SEZIONE 1: INFORMAZIONI GENERALI

Con l'espressione *whistleblower* si indica, in termini generali, il dipendente di un ente privato o di un'amministrazione pubblica che segnala violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente/amministrazione di appartenenza, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231.

Il legislatore italiano è intervenuto più volte a disciplinare il *whistleblowing*, da ultimo con il D.lgs. 24/2023 che ha raccolto in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato, che precedentemente non trovava una sistemazione organica e uniforme.

SEZIONE 2: FORMAZIONE E DESTINATARI

Formazione

Ai fini dell'attuazione della Policy, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dalla Direzione Risorse Umane, in stretto coordinamento con l'ODV. Per i medici in regime libero-professionale, i consulenti, i collaboratori e per le parti terze che intrattengano rapporti negoziali con Bianalisi e le Controllate è prevista un'analoga informativa e pubblicità della presente Policy, secondo modalità differenziate che tengono conto dello specifico rapporto contrattuale con le società.

Destinatari

Sono destinatari della presente procedura (i) gli esponenti aziendali, (ii) i dipendenti, (iii) i collaboratori, e (iv) tutte le persone che, pur non appartenendo a Bianalisi o a talune delle Controllate, operano su mandato o nell'interesse delle stesse.

Sono **esponenti aziendali** gli azionisti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti degli altri organi sociali eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del D.lgs. 231/2001, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Sono **dipendenti** i soggetti che intrattengono con Bianalisi o le Controllate un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i tirocinanti, i lavoratori a termine e quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco.

Sono **collaboratori** i soggetti che intrattengono con Bianalisi o le Controllate (i) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (ii) rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione e/o consulenza (anche di natura occasionale), in particolare i medici e gli infermieri in regime di libera professione, nonché (iv) i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un esponente aziendale pur non essendo dipendenti.

SEZIONE 3: OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

In conformità alla normativa vigente, chiunque lavora o collabora, internamente o esternamente, con la Società e le Controllate può segnalare, a tutela dell'interesse pubblico



o dell'integrità di tali enti, le violazioni o le presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, nonché condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazioni delle prescrizioni del Modello 231, del Codice Etico di Gruppo e delle procedure interne del Gruppo Bialalisi di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di una corretta gestione della stessa, si suggerisce di indicare nella segnalazione:

- a) le eventuali **generalità** della persona segnalante (la cui indicazione, tuttavia, **non** è obbligatoria ai fini della segnalazione) con l'indicazione della qualifica o posizione professionale e di un recapito;
- b) le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) una sintetica, chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- d) generalità o altri elementi che consentano di identificare **la/le persona/e coinvolta/e**;
- e) eventuali **altri soggetti** che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) l'indicazione delle **ragioni** connesse alle funzioni svolte che hanno consentito di conoscere le informazioni sulle violazioni;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non esistendo una lista tassativa di illeciti che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerare rilevanti tutte le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità a danno di Bialalisi o delle Controllate ovvero commesse per un loro supposto interesse o vantaggio.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o semplicemente tentate:

- che integrino uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- poste in essere in violazione del Modello 231 di Bialalisi, del Codice Etico di Gruppo, dei principi di controllo e delle procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine della Società e/o delle Controllate;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori o di arrecare un danno all'ambiente.

Le segnalazioni devono riguardare violazioni o fatti illeciti di cui il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga certa o almeno altamente probabile la verifica.

Pertanto, **non** sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su informazioni non sufficientemente precise e circostanziate o fondate su meri sospetti o voci.

Inoltre, le previsioni e le tutele di cui alla presente Policy e al D.lgs. 24/2023 **non** si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale



della persona segnalante relative ai suoi rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Le segnalazioni possono essere fatte anche in modalità anonima e saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento e non circostanziate. Il Gruppo Bionalisi, tuttavia, **non** incoraggia tale modalità di segnalazione, avendo posto in essere tutte le garanzie atte a tutelare l'identità del segnalante.

Si rappresenta, poi che le segnalazioni possono essere fatte **solo agendo in buona fede**: pertanto, in caso di segnalazioni palesemente infondate e/o effettuate con dolo o colpa grave, la Società potrà intraprendere iniziative di carattere disciplinare per la tutela propria e del soggetto segnalato.

SEZIONE 4: CANALI DI SEGNALAZIONE

Canali di segnalazione interni

Ai sensi dell'art. 4 co. 2 D.lgs. 24/2023, Bionalisi ha attribuito il compito di ricevere ed esaminare le segnalazioni all'ODV.

In conformità all'art. 4, co. 4 del D.lgs. 24/2023, la Società e le Controllate condividono canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può effettuare la segnalazione:

- a mezzo posta ordinaria, compilando il modulo allegato alla presente Policy. Il modulo compilato deve essere spedito all'indirizzo di Bionalisi S.p.A., via Silvio Pellico n. 41, 20841, Carate Brianza (MB), in busta chiusa riservata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza. A tal fine (ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione), il segnalante deve inserire nel plico con la dicitura suindicata una prima busta chiusa con i propri dati e una seconda busta chiusa con la segnalazione;
- in ottemperanza all'art. 4, co. 3 del D.lgs. 24/2023, chiedendo un incontro con l'Organismo di Vigilanza. A questo fine, la persona segnalante deve mandare una mail con la richiesta di incontro all'indirizzo compliance@bionalisi.it, senza indicare nella mail il contenuto della segnalazione ma soltanto la richiesta di incontro, e quest'ultimo deve essere fissato entro un termine ragionevole.

Nell'ultimo caso, l'ODV, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il segnalante, in ogni caso, è tenuto a lasciare un proprio recapito all'ODV – preferibilmente email – per le successive interlocuzioni.

Canale di segnalazione esterno

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare la segnalazione tramite il canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC:

servizi.anticorruzione.it/segnalazioni

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha **già** effettuato una segnalazione interna e la stessa **non** ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare una divulgazione pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna – ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni richiamate in precedenza – e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal D.lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure

- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

SEZIONE 5: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente Policy, la gestione della stessa è articolata in tre fasi:

- a. Protocollazione e custodia;
- b. Vaglio preliminare;
- c. Istruttoria e comunicazione dell'esito.

a. Protocollazione e custodia

Sia nel caso di segnalazione effettuata a mezzo posta che nel caso in cui la segnalazione venga effettuata oralmente, l'ODV assegna uno specifico ID alfanumerico alla segnalazione e procede a protocollarne su un registro informatico gli estremi, in particolare:

- il giorno e l'ora;
- il soggetto segnalante (se noto);
- l'oggetto della segnalazione;
- eventuali note.

Il registro – cui ha accesso soltanto l'Organismo di Vigilanza – è inaccessibile a terzi.

L'ODV ha l'obbligo di non divulgare esternamente l'avvenuta ricezione della segnalazione, l'identità del segnalante e del segnalato e il contenuto.

Una volta protocollata la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza: (i) se questa è pervenuta a mezzo posta, rilascia alla persona segnalante – al recapito indicato nel modulo di segnalazione – avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione; (ii) se questa è stata effettuata nel contesto di un incontro con l'ODV, dà avviso contestuale della ricezione della segnalazione.

b. Vaglio preliminare

Il vaglio preliminare ha lo scopo di verificare, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, la sussistenza di cause di irricevibilità, l'inammissibilità e la non manifesta infondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza valuta i contenuti della segnalazione e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;

A titolo di esempio, non superano tale vaglio preliminare le segnalazioni generiche, non comprensibili, pretestuose, non relative alle condotte rilevanti descritte, che non indicano le ragioni connesse alle funzioni svolte dal segnalante che hanno consentito di conoscere i fatti, in relazione alle quali non emergono ragioni di tutela dell'integrità di Bialalisi o delle Controllate e, comunque, che siano prive di ogni altro elemento essenziale per poter dar seguito all'istruttoria.

- laddove la segnalazione, pure non palesemente infondata, non sia ben circostanziata, richiede ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia



possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine, questa viene archiviata;

- nel caso in cui la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti dà seguito all'istruttoria.

c. Istruttoria e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza – nel corso di questa fase e in linea con quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023 – ha il compito di:

- a. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- b. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- c. fornire riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela della Società o delle Controllate, anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge in proprio l'attività istruttoria; quando la natura o la complessità delle verifiche lo richiedano, può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni per effettuare le attività ritenute opportune, inclusa l'audizione della persona segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti. In ogni caso, l'analisi delle segnalazioni ricevute deve rispettare i principi di imparzialità e di riservatezza.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel caso in cui altri soggetti intervengano a supporto dell'Organismo di Vigilanza, su di essi gravano i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza del segnalante.

Nel corso delle verifiche, l'ODV (o il consulente esterno eventualmente incaricato) può chiedere alla Direzione Risorse Umane di verificare l'esistenza di procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico della persona coinvolta, sia nella veste di denunciante che di incolpato, e alle direzioni di *business* di verificare l'esistenza di contestazioni, diffide o comunque richiami ove la persona coinvolta sia un medico o infermiere in libera professione, ovvero un altro tipo di collaboratore il cui rapporto professionale non sia gestito dalla Direzione Risorse Umane.

Al termine dell'istruttoria, l'ODV (o l'eventuale consulente esterno incaricato) predispone una relazione riepilogativa contenente la descrizione (i) dei fatti accertati; (ii) delle evidenze raccolte; e (iii) delle cause e delle carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata. L'Organismo di Vigilanza esprime, quindi, la propria valutazione in relazione alla



segnalazione, che può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

In caso di infondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della segnalazione, dando comunicazione dell'archiviazione al segnalante attraverso i canali indicati nella precedente Sezione 4, e ad aggiornare il registro dando nota dell'avvenuta archiviazione.

Qualora, invece, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza predispone una propria relazione conclusiva che condivide con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali azioni d'intervento (c.d. *action plan*) e iniziative a tutela della Società o delle Controllare e con la Direzione Risorse Umane o le altre strutture aziendali competenti affinché, ove ne sussistano i presupposti, sia instaurato un procedimento disciplinare o sia contestata una violazione contrattuale. L'Organismo di Vigilanza dà comunicazione al segnalante circa l'esito della segnalazione.

SEZIONE 6: TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLA PERSONA COINVOLTA

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile, a seguito di valutazione dell'Organismo di Vigilanza, se del caso coadiuvato da professionisti esterni allo scopo incaricati, una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità della persona segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti non coinvolti nel processo, così come declinato nel presente documento, senza il suo espresso consenso.

A questo scopo, si rappresenta che l'ID alfanumerico attribuito alla segnalazione in fase di protocollazione verrà utilizzato in tutti i documenti e le successive comunicazioni ufficiali.

Fatto salvo quanto sopra, per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e/o al segnalato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 4 del D.lgs. 24/2023, la tutela della persona segnalante si applica anche:

- quando il rapporto giuridico con Bionalisi o le Controllate non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela, inoltre, è estesa:

- ai facilitatori;



- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e a quelle che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

SEZIONE 7: DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Nei confronti del personale che effettua una segnalazione ai sensi del presente documento o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

I destinatari della presente Policy che ritengano di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione devono dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza.

Il Gruppo Bionalisi si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Bionalisi, inoltre, potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

SEZIONE 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, implicano il trattamento di dati personali di vari soggetti interessati: il segnalante, la persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023, Bionalisi e le Controllate adottano gli accorgimenti e le misure previste dalla normativa in relazione al trattamento dei dati personali¹, come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), effettuato nell'ambito delle suddette attività di gestione delle segnalazioni.

¹ Per dato personale si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (art. 4, (1) del GDPR).



In primo luogo, in applicazione del principio di minimizzazione, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, in caso di raccolta accidentale, verranno immediatamente cancellati.

In secondo luogo, l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione e così via), è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come successivamente modificato dal D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51). Tale norma, in particolare, preclude l'esercizio dei diritti dell'interessato quando da esso possa derivare "un pregiudizio effettivo e concreto" alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. In sostanza, l'esigenza di mantenere riservata l'identità del segnalante può comportare limitazioni alla richiesta di un terzo interessato, ad esempio, di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono menzionati nella segnalazione.

In terzo luogo, Bionalisi e le Controllate, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali relativi ai rispettivi dipendenti, è tenuta (i) al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché i principi di "privacy by design" e "privacy by default" di cui all'articolo 25 GDPR; (ii) a fornire al segnalante e alle persone coinvolte le informazioni prescritte dagli articoli 13 e 14 del GDPR e (iii) ad adottare misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Da un punto di vista operativo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, co. 5 e 6 del D.lgs. 24/2023, Bionalisi e le Controllate – quali contitolari del trattamento dei dati – hanno:

- individuato l'ODV di Bionalisi quale soggetto designato al trattamento dei dati personali e hanno determinato in modo trasparente, mediante apposito accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del GDPR;
- hanno reso istruzioni ai sensi dell'art. 29 GDPR all'ODV.

Le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, sono conservate per il tempo necessario al trattamento e conseguente disamina della segnalazione ricevuta e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE

Nome e cognome (campo non obbligatorio)
Qualifica o posizione professionale (campo obbligatorio)	<input type="radio"/> Dipendente o altro ² <input type="radio"/> Soggetto Esterno ³ <input type="radio"/> Facilitatore
Datore di Lavoro	<input type="radio"/> Ufficio ⁴ <input type="radio"/> Ragione sociale ⁵
Recapito (campo obbligatorio)

Data/periodo in cui si è verificato il fatto (campo obbligatorio)
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (campo obbligatorio)
I fatti sono ancora in corso? (campo obbligatorio)	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si è verificato ripetutamente <input type="radio"/> Non so
Persone con cui si è parlato dei fatti e/o in grado di riferire su di essi	<input type="radio"/> Responsabile <input type="radio"/> Collegli <input type="radio"/> Famiglia <input type="radio"/> Sindacato <input type="radio"/> Avvocato <input type="radio"/> Altro
Soggetti coinvolti nell'accaduto ⁶

² Indicare se dipendente a tempo determinato, indeterminato, in prova, tirocinante, dirigente, amministratore, sindaco, o azionista.

³ Indicare se fornitore, consulente, libero professionista, altro (ad es., medico, infermiere, personale somministrato, collaboratore, agente).

⁴ Indicare la denominazione della struttura presso cui il segnalante presta servizio. Il segnalante può omettere la compilazione se l'indicazione dell'ufficio può comportare la sua identificazione (ad esempio se appartiene ad un ufficio con meno di tre dipendenti).

⁵ Completare il campo solo se il segnalante è un dipendente di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di questa azienda.

⁶ Indicare chi sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte a qualunque titolo nell'accaduto (quindi nome e cognome – se persona fisica – o organizzazione – se persona giuridica – e ruolo nella vicenda, es. autore

(campo obbligatorio)	
Tipologia di condotta illecita (campo obbligatorio)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 2) Violazioni del Modello 3) Illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali <ul style="list-style-type: none"> o appalti pubblici o servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo o sicurezza e conformità dei prodotti o sicurezza dei trasporti o tutela dell'ambiente o radioprotezione e sicurezza nucleare o sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e salute e benessere degli animali o salute pubblica, protezione dei consumatori o tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione 5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione 6) Altro (specificare) <ul style="list-style-type: none">
Descrizione dei fatti ⁷ (campo obbligatorio)	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Eventuali documenti a sostegno della segnalazione⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2) 3)

del fatto, persona che vi ha assistito, ecc.). Aggiungere tutti i dettagli che possono essere utili per finalità di verifica e indagine.

⁷ Descrivere quello che è successo e come se ne è venuti a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, ecc.), che si ritengono utili per la ricostruzione dei fatti.

⁸ Fornire elenco e allegare al modulo.



	4)
Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI CON IL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE

ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DI SEGUITO “RGPD”)

Bianalisi S.p.A. con sede legale a Lissone (MB), in via San Rocco 42 (“**Società**”), fornisce le seguenti informazioni in relazione ai dati personali, come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), trattati nell’ambito della Policy per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing) del Gruppo Bianalisi, adottata in conformità alle disposizioni normative del D.lgs. 24/2023 (“**Policy**”). Oltre ai dati personali, come sopra indicati, è possibile che Società acquisisca anche c.d. categorie particolari di dati e dati personali relativi a condanne penali e reati come definiti dal GDPR.

La Policy ha lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune.

La presente informativa (“**Informativa**”) è rivolta sia al soggetto che effettua una segnalazione sia al soggetto coinvolto nella segnalazione stessa (rispettivamente, “**Segnalante**” e “**Segnalato**” e, congiuntamente “**Interessato**” o “**Interessati**”).

1. Fonte dei dati, finalità del trattamento e base giuridica del trattamento.

La Società tratterà i dati personali relativi a informazioni: (i) contenute nella Segnalazione; (ii) acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie (a titolo esemplificativo, fonti pubbliche, terzi intervistati, etc.); (iii) fornite durante il processo di gestione della Segnalazione; per:

La Società tratterà le informazioni allo scopo di (i) prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari; (ii) supportare l’effettiva applicazione e l’operatività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (“**Modello 231**”), nonché (iii) gestire ed organizzare l’attività di verifica delle Segnalazioni ricevute e per l’instaurazione di procedimenti, anche disciplinari. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente nel rispetto delle formalità di legge.

La base giuridica riferita al trattamento dei dati è l’assolvimento di obblighi o l’esercizio di diritti del Titolare o dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (ex art. 9, par. 2, lett. b del GDPR).

2. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici e utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità indicate. Ove adeguato rispetto alle finalità illustrate, il trattamento sarà realizzato in forma aggregata/anonima.



Per una descrizione dettagliata dei canali utilizzati per l'invio alla Società della Segnalazione si rinvia alla Policy nella versione tempo per tempo vigente.

3. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle predette finalità, i dati personali potranno essere conosciuti dall'ODV e dalle risorse delle competenti strutture aziendali alle quali l'ODV dovesse rivolgersi per svolgere l'attività di verifica della fondatezza della segnalazione, nonché da eventuali soggetti terzi, appositamente individuati dall'ODV che provvederà a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità. Questi ultimi sono soggetti tutti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'ODV.

La Società garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente le informazioni necessarie al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno custoditi nell'archivio dell'ODV e protetti da idonee misure di sicurezza per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ovvero per il maggior tempo ove richiesto dall'adempimento a disposizioni di legge e/o a fini di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini di legge.

Per i tempi di conservazione specifici si rinvia alla Policy e, in ogni caso, al termine del periodo stabilito i dati personali saranno cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

5. Diritti degli interessati

A ciascun Interessato - ove applicabili e nei limiti individuati dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - sono riconosciuti i seguenti diritti:

a. Diritto di accesso: L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (vi) qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. Resta inteso che sarà tutelata, nella misura massima consentita, la riservatezza del Segnalante, la cui identità non sarà rivelata, salvo qualora necessario per esigenze di tutela giudiziaria, per adempiere ad obblighi di legge, e comunque sempre nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Resta inteso che la riservatezza dell'identità del Segnalante verrà garantita, in ogni caso, secondo quanto previsto nella Policy.

b. Diritto di rettifica e cancellazione: l'Interessato, ove previsto dalla normativa, può esercitare il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente;



(iii) ha revocato l'eventuale consenso in base al quale la Società aveva il diritto di trattare i dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente alla Società l'attività di trattamento; (iv) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. La Società ha tuttavia il diritto di rigettare la richiesta di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per l'esercizio di un obbligo di legge, per difendere un proprio diritto in giudizio o per l'interesse legittimo della Società.

c. Diritto alla limitazione del trattamento: l'Interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi: (i) per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza dei dati di cui l'interessato ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei dati personali; (iii) anche se i dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi della Società rispetto alla richiesta di opposizione al trattamento.

d. Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR. Resta salva la possibilità per la Società di continuare il trattamento dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà.

e. Diritto di presentare un reclamo e/o un ricorso: l'Interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o un ricorso all'autorità giudiziaria.

La Società si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di diritti su esposti, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni di legge applicabili, in particolare laddove sussista il rischio che possa derivare un pregiudizio effettivo, concreto e non altrimenti giustificato alla riservatezza dell'identità dell'Interessato e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie (v. articoli 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR). L'esercizio delle predette facoltà avverrà con comunicazione motivata e resa all'Interessato entro 15 giorni dal ricevimento, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'Interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

I diritti come sopra identificati – e, quindi, nell'ambito della Policy – potranno essere esercitati inviando una comunicazione all'indirizzo email privacy@bianalisi.it.

6. Titolare del trattamento

Per il trattamento dei dati personali degli Interessati la Società è titolare del trattamento. Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei propri dati personali ci si potrà rivolgere al DPO, domiciliato presso la sede societaria e contattabile all'indirizzo email privacy@bianalisi.it.